

tire al presunto trasgressore, da un lato, un pagamento anticipato della sanzione inflitta (senza aggravio di spese di notifica e di procedimento) e, dall'altro, un possibile riscontro *ex post* della regolarità e legittimità del verbale di accertamento rispetto al preavviso di accertamento.

Non v'è chi non veda come, invece, nella fattispecie de qua, sussiste un'evidente discrasia tra la condotta censurata nel preavviso di accertamento ("*sostava in zona interdetta alla circolazione dei veicoli di larghezza superiore a 2 metri*") rispetto a quella descritta nel successivo verbale di accertamento ("*sostato e transitato in area vietata da apposito segnale ... Divieto x veicoli di larghezza sup a m 2*"), con ciò ingenerandosi una situazione di completa ed insanabile incertezza sulla reale condotta tenuta dal ricorrente nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'accertamento opposto. Non si comprende infatti se l'oggetto della contestazione sia il transito, che non comporta la sanzione per sosta vietata oppure la sola sosta vietata da apposito segnale. La sussistenza di tale contrasto, confermata peraltro dalla diversa previsione normativa delle due fattispecie (con riferimento all'articolo 6 del Codice della Strada, rispettivamente contemplate dalle lettere b) e d) del comma 4), inficia la legittimità del verbale di accertamento quantomeno evidenziando di per sé la mancanza di riscontri oggettivi e diretti all'affermazione della responsabilità contravvenzionale dell'opponente, e, quindi, della necessaria prova dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria fatta valere dalla P.A.

5) Si riporta all'attenzione del giudicante che in casi del tutto analoghi a quello citato in narrativa:

il Giudice di pace di Piombino Dott. Avv. Lorenzo Caruso con sentenza n. 53/07 R.G. n. 63/06 depositata il 22.06.2007 ha annullato il verbale di violazione al Codice della Strada n. 083358/2005/A del 12.10.05 nei confronti del Sig. Bianchini ..*omissis per la privacy*... ;

il Comune di Piombino con lettera prot. 330 del 05.08.2006 ha annullato d'ufficio il verbale di violazione amministrativa n. 711 del 24.06.2006 nei confronti del Sig. Ermini ..*omissis per la privacy*;

il Comune di Piombino con lettera prot. 858 del 27.12.2006 ha annullato d'ufficio il verbale di violazione amministrativa n. 9755 del 10.09.2006 nei confronti del Sig. Ravenni ..*omissis per la privacy*;

In merito ai presupposti di fatto e alle ragioni di diritto suesposte il sottoscritto opponente così

CONCLUDE

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace, in accoglimento del presente ricorso, annullare l'ordinanza-ingiunzione del Comune di Piombino per i motivi di cui in narrativa e di seguito rigettare ogni avversa istanza nei confronti del sottoscritto perché inammissibile ed infondata. Il sottoscritto chiede inoltre che la S.V. Ecc.ma sospenda l'esecutività del provvedimento impugnato, attesa la fondatezza dei motivi addotti.

Con vittoria di spese, funzioni ed onorari se successivamente rappresentato da un legale, anche alla luce della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. II, n. 23993/2007 che stabilisce che le spese di lite non possono essere compensate "*solo in relazione alla possibilità di difendersi personalmente, senza considerare che il cittadino, con l'adire il Giudice e con il farsi assistere innanzi ad esso da un professionista, ha esercitato dei diritti espressamente attribuitigli dall'ordinamento e garantiti dalla Carta fondamentale; onde risulta in contrasto con gli uni e con l'altra – oltre che con la razionale obiettiva considerazione delle difficoltà cui va incontro il cittadino stesso, inesperto non solo delle norme sostanziali e processuali, ma anche degli uffici e delle loro prassi – imputare a colpa il mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente innanzi al giudice, facoltà che, proprio in quanto tale, implica l'esclusione dell'obbligatorietà della condotta alternativa per espressa previsione del legislatore, e pertanto non è consentito al giudice sanzionare indirettamente e di fatto il detto suo mancato esercizio attraverso l'accollo delle spese*".

Con riserva di produrre ulteriori mezzi istruttori.

Si allegano i seguenti documenti:

- avviso n. 010102867 redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Piombino (doc. 1);
- verbale di contestazione di sanzione amministrativa prot. n. 102867/2008 V.A. – 2008/0070010 redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Piombino (doc. 2);
- ordinanza-ingiunzione prot. n. 102867/2008 ing. 2008/100522 del Dirigente P.M. del Comune di Piombino (doc. 3);
- ordinanza n. 120/08 prot. n. 19178 dell'11.07.2008 del Comune di Piombino, pagina 1 (doc. 4);
- fac simile moduli accertamento violazione amministrativa regolamento ANPIL (doc. 5);
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, circolare prot. 50502 del 16.06.2008 (doc. 6);

Con osservanza,

Scandicci, **05 agosto 2008**

Roberto ..*omissis per la privacy*